

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ENTE AGGIUDICATORE: CARBOSULCIS S.P.A

FORNITURA DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE 6KV E RELATIVO AVVIATORE **STATICO SOFT - START**

INDICE

	_	
Art.	1	Oggetto dell'appalto
Art.	2	Luogo di esecuzione dell'appalto
Art.	3	Ammontare dell'appalto
Art.	4	Modalità di stipulazione del contratto
Art.	5	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
Art.	6	Documenti che fanno parte del contratto
Art.	7	Conoscenza delle condizioni d'appalto
Art.	8	Consegna e inizio delle prestazioni
Art.	9	Durata dell'appalto
Art. 1	10	Anticipazione
Art. 1	11	Pagamenti
Art. 1	12	Cauzione definitiva
Art. 1	13	Riduzione delle garanzie
Art. 1	14	Verifica delle prestazioni
Art. 1	15	Norme generali di sicurezza
Art. 1	16	Cessione del contratto e cessione dei crediti
Art. 1	17	Penali
Art. 1	18	Definizione delle controversie
Art. 1	19	Risoluzione del contratto
Art. 2	20	Esecuzione in danno
Art. 2	21	Recesso
Art. 2	22	Spese contrattuali, imposte, tasse









ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il contratto ha ad oggetto, in sintesi, la fornitura di un motore asincrono trifase 6kv e relativo avviatore statico soft - start, come da capitolato tecnico.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Il servizio dovrà essere eseguito presso la Carbosulcis S.p.A, Nuraxi Figus (Gonnesa).

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L' importo complessivo presunto dell'appalto è fissato in € 110.135,00 IVA esclusa.

ART. 4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016.

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- **1.** Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- A) il presente capitolato speciale;
- B) il DUVRI
- **2.** Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i Codice dei contratti pubblici;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016);
- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n.5







ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto.

ART. 8 - CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

- **1.** L'esecuzione del servizio ha inizio, a seguito di formale atto, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dall'intervenuta efficacia del contratto, previa convocazione dell'impresa.
- **2.** È facoltà dell'ente aggiudicatore autorizzare, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
- **3.** Se nel giorno fissato e comunicato, l'esecutore non si presenta per l'avvio dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio per l'avvio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'ente aggiudicatore di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

ART. 9 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è fissata in ____ mesi consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto stipulato e comunque sino a collaudo funzionale avvenuto.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, non è ammessa anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 11 - PAGAMENTI

- **1.** La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata nelle modalità concordate a seguito di aggiudicazione direttamente con l'aggiudicatario, e verrà effettuata mediante stati d'avanzamento attività.
- 2. La fattura dovrà essere emessa indicando, chiaramente, i riferimenti identificativi del contratto e allegando alla stessa la rendicontazione.
- Nelle fatture dovrà essere tassativamente indicato il codice CIG e precisamente: CIG 7217860E7C,









- Le fatture dovranno essere rimesse a:

CARBOSULCIS S.p.A.

Servizio Contabilità Generale

Miniera di Monte Sinni

09010 CORTOGHIANA (CI)

- I pagamenti saranno eseguiti con Bonifico Bancario a 30 gg. D.f. f.m.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 50/2017 la Carbosulcis S.p.A rientra tra i soggetti a cui è stato esteso il regime di Split Payment, pertanto le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "scissione dei pagamenti" (come richiede l'art. 2 del DM 23 gennaio 2015).

- 3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'esecutore. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della I. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall'art. 2, comma 9, della 1. 24 dicembre 2006 n. 286, la liquidazione di ogni fattura è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ente aggiudicatore, del DURC dell'impresa affidataria del servizio; qualora la Committente fosse in possesso di un DURC in corso di validità, richiesto per i pagamenti inerenti lo stesso contratto, la stessa dovrà utilizzare quello in suo possesso senza richiederne di ulteriori.
- 4. In caso di ritardo nei pagamenti mensili, l'esecutore ha diritto alla corresponsione degli interessi di legge.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è







automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

- 2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell' ente aggiudicatore » prevista dall'art. 103, comma 4, del d.lgs. 50/2016.
- 3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 5. L'ente aggiudicatore ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'ente aggiudicatore ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente aggiudicatore; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Ente aggiudicatore di procedere alla risoluzione del contratto.
- 7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e









l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente aggiudicatore che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016.

ART. 13 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio e di tutti quelli previsti all'art. 93 comma 7, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 14 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

- **1.** Con cadenze stabilite dalla Committente, potranno essere effettuate delle verifiche in contraddittorio con il direttore dell'esecuzione del contratto per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.
- 2. Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.
- **3.** Per le attività da eseguire quotidianamente, l'impresa è tenuta a redigere apposito rapporto di intervento nel quale dovrà essere riportato il luogo di intervento, l'orario di inizio e il termine del servizio, la firma degli addetti che hanno prestato servizio.

ART. 15 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.







2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla committente e da questa accettato ai sensi dell'art. 106 succitato.

ART. 17 - PENALI

Le inadempienze e le omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:

- 1. Nel caso in cui si verificassero inadempienze da parte dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sarà applicata dalla Committente in relazione alla loro gravità, una ritenuta giornaliera da determinarsi nel contratto da stipularsi.
- 2. In caso di mancato rispetto del tempo di intervento per l'inizio del servizio quantificato in max 48h, saranno applicate dalla Committente delle penali in misura da determinarsi nel contratto da stipularsi.
- 3. Per l'applicazione delle ritenute e nelle penali previste nel presente articolo rimane ferma la facoltà della Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, oppure sulla cauzione definitiva. L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con A/R. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall' ente aggiudicatore a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le previsioni contenute all' art. 108 Codice.
- 2. In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni relative al servizio, la









Committente dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'ente aggiudicatore è fatta all'esecutore con raccomandata A/R.

ART. 20 - ESECUZIONE IN DANNO

- **1.** In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel presente capitolato, è facoltà della Carbosulcis S.p.A far eseguire il servizio oggetto del presente capitolato ad altra ditta in danno dell'impresa esecutrice.
- 2. All'impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla Carbosulcis S.p.a

ART.21 - RECESSO

1. La Carbosulcis S.p.A ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito e corresponsione di un importo pari ai quattro quinti dell'importo della restante parte di servizio ancora da svolgere.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1. Sono a carico dell'esecutore:
- a) le spese contrattuali;
- b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.



